Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Lunedì, 15 settembre | Numero 220

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 2 marzo 1919, n. 406, e 28 luglio 1918, n. 1250;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al corrente anno scolastico 1918-919 le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1250 relative all'esonero dalla tassa pel diploma di maturità a favore degli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti del 13 gennaio 1915, del 17 maggio e 16 agosto 1916, del 26 aprile 1917, e, nei riguardi degli orfani soggetti alla tutela del Patronato « Regina Elena », anche ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1428 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la convenzione stipulata il 21 maggio ed approvata con la legge 22 giugno 1919, n. 856, per l'assetto della R. Università di Siena;

Veduta la nuova convenzione stipulata in Siena il 21 febbraio 1919 fra il prefetto di Siena in nome e rappresentanza dei ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica, il comune e la provincia di Siena, tendente a modificare la precedente convenzione;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in Siena il 21 febbraio 1919 tra il Governo e gli enti locali della provincia di Siena sopraindicati, a modifica della precedente convenzione 21 maggio 1913 approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, per l'assetto edilizio della R. Università di Siena.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

TABELLA di variazioni che si apportano ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1919-920.

Economato generale di Bologna.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	51,000 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	10,000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	3,000 —
	64,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	54,700 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	1,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	8,300 —
	64,000 —

Economato generale di Firenze.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	52,000 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	55,000 —
Cap. n. 3. Entrate diverse ed eventuali	5,000 —
	112,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	104,200 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	2,0 0 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	5,000 —
	112,000 —

Economato generale di Milano.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	43,000 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	30,000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	3,0 0 —
	76,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	67,300 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	5,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	3,700 —
	76,000 —

Economato generale di Napoli.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	8,000 —

Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	45,000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	10,000 —
	63,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 9. Rinvestimento di capitali, ecc.	100,000 —

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	159,800 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	2,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	1,200 —
	163,000 —

Economato generale di Palermo.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	13,000 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	8,000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	10,000 —
	31,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	60,300 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	8,000 —
	68,300 —

Economato generale di Torino.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	90,000 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	20,000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	10,000 —
	120,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	109,500 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	2,000 —
Cap. n. 8. Fondo di riserva	8,500 —
	120,000 —

Economato generale di Venezia.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	12,000 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	22,000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	5,000 —
Cap. n. 5. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	50,000 —
	89,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale, ecc.	77,000 —
Cap. n. 2. Imposte, tasse e contributi all'erario	1,000 —
Cap. n 8. Fondo di riserva	4,000 —
Cap. n. 14 (di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare, riferibili agli esercizi 1918 919 e retro	7,000 —
	89,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: TEDESCO.
Il ministro di grazia, giustizia e culti: MORTARA.

Il numero 1550 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 25 maggio 1919, n. 905, che stabilisce i ruoli organici del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, che concede un aumento minimo di stipendio in annue L. 1200 al personale di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato e a quello di ruolo civile delle Amministrazioni militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di custodia del Corpo Reale delle foreste, il quale per effetto del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, ha beneficato di un aumento minimo di stipendio di L. 1200 annue, è concessa, a decorrere dal 1° *luglio* 1919, la differenza fra questa somma ed il miglioramento concessogli col decreto-legge 25 maggio 1919, n. 905, che ha vigore dalla stessa data.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919 cessa la corresponsione al personale suddetto dell'aumento conseguito per effetto del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 3.

L'aumento di spesa derivante dal presente decreto in confronto a quella derivante dal decreto-legge 25 maggio 1919, n. 905, è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La costituzione del Consiglio di amministrazione o

di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, è modificata nel senso che al referendario del Consiglio di Stato è sostituito un consigliere di Corte d'appello.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1498 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, numero 1019 e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di far proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate a' termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 le annesse tabelle *A* e *B* viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV°, a quelli indicati nelle tabelle *D* ed *E* della legge stessa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella **A**.

ABITATI che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane nelle provincie del Regno escluse quelle di Basilicata e di Calabria).

In provincia di Arezzo: Monterchi.

In provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno (frazioni Polesio e Porchiano) — Castignano (capoluogo e frazione Ripaberarda) — Colli del Tronto — Cupramarittima Alta — Fermo — Grottazzolina — Offida — Petritoli.

In provincia di Avellino: Rocchetta Sant'Antonio — Sturno.

In provincia di Belluno: Tambre d'Alpago (borgata Miciei).

In provincia di Benevento: Pietrelcina — Sant'Angelo a Cupolo (borgata Amorosi e frazione Panelle) — San Nicola Manfredi (frazione Toccanisi).

In provincia di Caltanissetta: Mussomeli — Resuttano — Santa Caterina Villarmosa — Villarosa (frazione Villa Priolo).

In provincia di Campobasso: Campodipietra — Castelmauro — Civitacampomarano — Ferrazzano — Frosolone (frazione Acquaviva) — Sant'Elia a Pianisi — San Giovanni in Galdo.

In provincia di Chieti: Bomba — Colledimezzo — Miglianico — Pollutri — Rocca San Giovanni — San Giovanni Lipioni — San Vito Chietino — Vacri — Vasto.

In provincia di Girgenti: Alessandria della Rocca.

In provincia di Livorno: Rio Marina.

In provincia di Palermo: Baucina — Caltavuturo — Collesano — Roccapalumba.

In provincia di Pesaro: Sant'Angelo in Lizzola.

In provincia di Ravenna: Casola Valsenio.

In provincia di Roma: Nemi.

In provincia di Teramo: Corropoli — Sant'Omero.

Tabella **B**.

ABITATI che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908 (trasferimento di abitati).

In provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno (frazione Porchiano) — Fermo — Grottazzolina — Offida — Petritoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 1511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, e del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La elevazione minima di stipendio stabilita dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, non assorbe gli aumenti sessennali in godimento all'attuazione del decreto medesimo.

Art. 2.

I termini di tempo fissati dalle disposizioni in vigore per la maturazione degli aumenti periodici non sono da considerarsi interrotti dalla elevazione minima di stipendio stabilita dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, e gli aumenti stessi sono da valutarsi in base al vecchio stipendio.

Questo decreto va in vigore dal 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1545 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 56 « Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ecc. - Aggio da corrispondersi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire due milioni (L. 2.000.000).

Questo decreto sarà convertito in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1918-919 ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1554 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 24. Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro di cui ai decreti, ecc.	320,041,000 —
Cap. n. 27. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione, ecc.	3,546,180 —
Cap. n. 105. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione, ecc.	186,550,000 —
Totale maggiori assegnazioni	510,13[illegible],180 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: TEDESCO.

Il numero 1551 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di mettere in grado il comune di Bologna di condurre a termine le opere di risanamento descritte nell'elenco annesso alla legge 5 luglio 1908, n. 378;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno *ad interim*, vice presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13, 3°, 4° e 5° capoverso, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per l'esecuzione delle seguenti opere di risanamento già comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020:

1° allargamento della via Ugo Bassi e delle piazze e strade contermini tanto a detta via quanto a via Rizzoli, già allargata;

2° nuova strada lungo via Casse fra le vie Riva di Reno e Ugo Bassi (via Principe Amedeo);

3° completamento della nuova strada da porta Zambone a porta Lame (tratto compreso fra via Mascarello e via Alessandrini e di qui a piazza dell'8 Agosto);

4° ampliamento della piazza dei Celestini ed allargamento della via Spirito Santo;

5° ampliamento del fabbricato del Museo civico, allargamento di un tratto di via Clavature e via Toschi e prolungamento fino a questa ultima via del portico detto della Morte.

L'attuazione di tali opere dovrà farsi nel termine di anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:
Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.
Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Eugenio Genta.
Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.
Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Segretario: comm. Riccardo Marcelli.
Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente la cattura della nave da diporto *Konigin* di bandiera germanica;

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia dichiarata legittima la cattura della nave da diporto germanica *Konigin* e sia pronunciata la confisca della medesima, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti o nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo, il quale conclude per l'accoglimento della richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale in data 8 giugno c. m, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 12 stesso mese è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 19 giugno è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo che la nave da diporto germanica *Konigin*, trovandosi, allo scoppio delle ostilità con la Germania, nel porto di Cagliari è stata posta sotto sequestro dalla locale autorità marittima a termine dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficenza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, di tutte le navi con merci che si trovavano a bordo compresa la nave da diporto *Konigin* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi o delle merci ad incremento del fondo pei suddetti indennizzi:

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina della nave da diporto *Konigin* di bandiera germanica, presente allo scoppio delle ostilità con la Germania nel porto di Cagliari a norma dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del giorno 28 giugno 1919 nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Berio, Biscaro, Genta, Avet, Formica, Bertetti, Marcelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni della ferrovia **Vittorio Emanuele.**

Debito assunto in servizio per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1858, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4217, ed incluso separatamente nel Gran Libro in forza della successiva legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Numeri delle 4344 obbligazioni sorteggiate nella 52ª estrazione seguita il 13 agosto 1919:

Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità
dal	al		dal	al	
12801	12900	100		*Riporto*	2300
23501	23600	100	204901	205000	100
23701	23800	100	221201	221300	100
49101	49200	100	225901	226000	100
53401	53500	100	230401	230500	100
73501	73600	100	245501	245600	100
79401	79500	100	272601	272700	100
92201	92300	100	275101	275200	100
93601	93700	100	287001	287100	100
95001	95100	100	289101	289200	100
97001	97100	100	351101	351200	100
116401	116500	100	363301	363400	100
127401	127500	100	378401	378500	100
132501	132600	100	383101	383144	44
139701	139800	100	393001	393100	100
148701	148800	100	398701	398800	100
148801	148900	100	404601	404700	100
151301	151400	100	404701	404800	100
172601	172700	100	412701	412800	100
174101	174200	100	425301	425400	100
177301	177400	100	453401	453500	100
191601	191700	100	462901	463000	100
199201	200000	100			
	Da riportare	2300			4344

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto settembre prossimo venturo, ed a cominciare dal 1° ottobre successivo verrà effettuato il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 per ciascuna, in seguito a restituzione delle obbligazioni munite delle seguenti cedole che non sono più pagabili in conto interessi, o cioè:

cedole dal n. 113 scadenza 1° aprile 1920;
» al n. 129 » » 1928.

Nello Stato - su regolare domanda in carta bollata di lire una da presentarsi, o direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza del Regno, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria.

All'estero - direttamente presso la Società di credito industriale e commerciale di Parigi.

Roma, addì 13 agosto 1919.

Il direttore capo divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Avvertenza

(*Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capi

tale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.44	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.91	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio)
Parigi 114,75 — Svizzera 176,35 — Londra 40,91 — New York 9,80 — Oro 162,20.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse

Con R. decreto del 14 agosto 1919:

Trischitta Domenico — Nicola D'Elia, ricevitori del registro, rispettivamente di 1ª e 2ª classe, sono stati, a loro domanda, collocati in aspettativa per motivi di salute dal 1° agosto 1919.

CONCORSI

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ai posti:

1° di titolare di ragioneria e tecnica commerciale;

2° di titolare di scienze naturali, fisica chimica e merceologia ed esercitazioni merceologiche nel R. Istituto commerciale di Salerno.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio di L. 6000 aumentabile, dopo la nomina stabile, di L. 600 per ogni quinquennio, fino ad un massimo di L. 9600.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato, perentoriamente, a tutto il 15 ottobre 1919.

Roma, 10 settembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ai posti:

1° di insegnante titolare di computisteria e ragioneria;

2° e di insegnante titolare di storia politica ed economica e geografia fisica, politica e commerciale nel R. Istituto commerciale di Milano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio di L. 6000, aumentabile, dopo la nomina stabile, di lire 600 per ogni quinquennio, fino ad un massimo di lire 9.600.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato, perentoriamente, a tutto il 15 ottobre 1919.

Roma, 10 settembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 106, che modifica il ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette sui redditi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63, modificato cogli altri RR. decreti 17 dicembre 1911, n. 1468, e 4 gennaio 1914, n. 16, nonchè il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1908, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973;

Visto il decreto-legge 27 luglio 1919, n. 1389, che, in deroga al precedente decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 625, autorizza tra l'altro a bandire un concorso per 160 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 160 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi con diritto ad una indennità mensile di L. 120, se prestano servizio nella residenza della loro famiglia o in quella anteriore alla loro nomina e di L. 240 se prestano servizio in altra sede.

I vincitori del concorso, dopo dodici mesi di effettivo servizio dalla nomina a volontario, sempre quando, a giudizio dell'Amministrazione, abbiano conseguita la necessaria capacità sono nominati agenti delle imposte di ultima classe con lo stipendio annuo di L. 2600 oltre l'indennità caro-viveri e l'aumento delle L. 1200 di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, in acconto delle maggiori retribuzioni da stabilirsi in sede di riforma generale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta bollata da due lire, debbono presentarsi non più tardi del 20 ottobre 1919 all'Intendenza di finanza della Provincia ove gli aspiranti risiedono. L'Intendenza, riconosciutane la regolarità, le trasmette subito al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette sui redditi) con l'indicazione del giorno in cui furono ad essa presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno far risultare:

a) il cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, la residenza della propria famiglia e quella ove essi si trovano all'atto della domanda;

b) l'obbligo che assumono di raggiungere qualunque residenza, con diritto al solo rimborso della spesa personale di viaggio, conseguendo la nomina a volontario;

c) l'elenco dei titoli allegati;

d) il loro preciso recapito.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta bollata da una lira, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente decreto;

2° certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da lire una.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane anche quando manchino della naturalità;

3° certificato di non incorsa penalità, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, su carta bollata da lire quattro;

4° certificato di buona condotta su carta bollata da una lira rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, è immune da qualsiasi difetto fisico ed ha l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira;

6° certificato di leva o congedo militare per i giovani di età non inferiore ai 20 anni;

7° certificato di licenza liceale o d'Istituto tecnico indispensabile per l'ammissione al concorso, escluso ogni altro equipollente con la indicazione dei punti conseguiti in ciascuna materia;

8° altri titoli di studio eventualmente posseduti e certificati di servizio prestato in altre Amministrazioni pubbliche;

9° titoli di benemerenze patriottiche acquistate, e certificati di servizio militare prestato in guerra.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal prefetto, fatta eccezione per quelli rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Per gli invalidi di guerra basterà che il certificato medico attesti la idoneità a prestare utile servizio.

Art. 4.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 6 che sostituiranno con un certificato in carta bollata da lire una del comandante del corpo a cui appartengono per comprovare la loro buona condotta e con la copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità militare.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande presentate in tempo utile, ma non documentate regolarmente prima che la Commissione giudicatrice abbia iniziati i suoi lavori.

Gli aspiranti che abbiano presentate domande di ammissione ad altri concorsi non ancora espletati presso altre pubbliche Amministrazioni dello Stato sostituiranno i documenti di cui ai numeri 1 2, 3, 4 e 5 con un unico certificato dell'Amministrazione presso la quale tali documenti sono depositati attestante l'effettuato deposito, la regolarità di essi e l'età degli aspiranti.

Per i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 debbono esibire una copia legale del titolo originario od un secondo certificato del titolo richiesto.

Art. 6

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta dal direttore generale o dal vice direttore generale dell'Amministrazione delle imposte dirette sui redditi e da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette sui redditi di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione.

Un primo segretario della Direzione generale delle imposte dirette con la coadiuvazione di un applicato od archivista, funzionerà da segretario della Commissione.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente, nel limite dei posti messi a concorso, procederà alla formazione della graduatoria assegnando a ciascun aspirante una punteggiatura per ogni gruppo di titoli da esso presentati, tenuto conto più specialmente dei punti complessivi e di quelli delle materie principali conseguiti nella licenza liceale o d'Istituto tecnico, del possesso della laurea universitaria o di altro titolo di studio superiore, del servizio eventualmente prestato in Amministrazioni pubbliche.

Nella graduatoria, a parità di punti, sarà data la precedenza ai combattenti nel seguente ordine di benemerenze: invalido o orfano di guerra, ferito in combattimento, insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione di merito di guerra, semplice combattente.

Fra i non combattenti si darà la precedenza ai forniti di laurea universitaria o altro titolo superiore, e fra i non combattenti ed i non laureati, al maggiore di età.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori contro la quale non è ammesso gravame deve essere approvata dal ministro, dopo di che essa diviene definitiva ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 settembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 agosto 1919
(*Continuazione*)

Presidenza del presidente BONASI.

PERLA. All'art. 38, propone che sia cancellata la frase « Capo V, titolo III della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche n. 2248, allegato *E* » perchè quel capo della legge del 1865 è stato abrogato dalla legge dell'agosto del 1884.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. È dello stesso parere. E propone che l'articolo 38 sia formulato così: « Sono abrogati la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), i nn. 6 e 18 dell'articolo 23 della legge sul Consiglio di Stato testo unico 17 agosto 1907, n. 638, per quanto riguarda i ricorsi in materie di acque pubbliche ed ogni altra disposizione alla stessa legge contraria.

L'art. 38 così emendato, è approvato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 39 e 40.

FERRARIS CARLO. All'art. 41, ricorda l'impegno preso dal ministro dei lavori pubblici di provvedere ad aumentare la sovvenzione governativa, dai tecnici ritenuta insufficiente.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Oggi stesso ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che integra quello in discussione e provvede nel senso desiderato dal senatore Ferraris Carlo.

Ad ogni modo nella stessa legge in discussione, in altro articolo, è aumentata la sovvenzione.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 10 settembre 1919
(*Continuazione*)

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Turati, a proposito dei deplorevoli avvenimenti svoltisi in Milano nell'aprile scorso, premette che, aboliti i provvedimenti eccezionali e reintegrate le libertà statutarie, furono permessi alcuni pubblici comizi.

Il 13 aprile furono indette in Milano ben trenta pubbliche riunioni, una delle quali di carattere spiccatamente socialista. In questa riunione, dopo alcuni discorsi relativamente temperati, un oratore pronunciò un violento discorso anarchico attaccando gli stessi socialisti.

Il funzionario presente interruppe l'oratore e ordinò lo scioglimento del comizio.

La forza pubblica, in numero assolutamente insufficiente, fu presto soverchiata. Ebbe luogo un conflitto tra gli agenti e la popolazione. Vi furono alcuni feriti, uno dei quali mortalmente.

L'inchiesta amministrativa accertò che il funzionario di pubblica sicurezza aveva troppo affrettatamente agito interrompendo l'oratore e sciogliendo il comizio.

In seguito a tali avvenimenti ebbe luogo la sera del 14 una riunione che deliberò lo sciopero generale e indisse un comizio alla Arena pel giorno successivo.

Il comizio, considerato come privato, fu permesso, non così il corteo, che fu giudicato pericoloso.

Al comizio intervennero circa diecimila persone che, verso le ore 17, ne uscirono a gruppi compatti, preceduti da bandiere.

Intanto dalla sede del Comitato di azione mosse una contraria dimostrazione verso il centro della città.

Gli sforzi delle autorità non valsero ad impedire lo scontro fra le due colonne di dimostranti, che avvenne all'angolo di via dei Mercanti.

Furono sparati colpi di rivoltella, ed a stento la pubblica forza potè separare le due parti contendenti.

Intanto una colonna, con a capo soldati e ufficiali, mosse verso la redazione dell'*Avanti*, rompendo i cordoni dei carabinieri.

Dalla redazione dell'*Avanti* furono sparati colpi di rivoltella, uno dei quali uccise un soldato (Interruzioni all'estrema sinistra).

Allora la colonna dei dimostranti invase e devastò gli uffici dell'*Avanti*. Un principio di incendio fu subito represso. La cassaforte rimase in salvo.

Il prefetto pubblicò un manifesto smentendo che la forza pubblica avesse fatto fuoco sulla folla, e dispose perchè fossero fatti rientrare nelle rispettive caserme i soldati e gli ufficiali, che avevano preso parte alla dimostrazione.

Una successiva inchiesta amministrativa accertò la responsabilità del questore per non aver saputo sufficientemente prevedere e provvedere, e perciò fu trasferito, e quindi, non avendo voluto accettare la nuova destinazione, fu collocato a riposo.

TURATI, premette che un'ordinanza del tribunale di Milano ha smentito che colpi d'arma da fuoco siano stati sparati da una finestra della redazione dell'*Avanti*.

Afferma che la reazione della folla dopo il comizio del giorno 13 fu inasprita invece dallo sparo di colpi da fuoco da parte degli agenti della forza pubblica dalla casa nella quale si erano asserragliati.

Trova poi insufficienti i provvedimenti presi contro i funzionari responsabili di quel doloroso episodio.

Censura il contegno della forza pubblica nella giornata del 15 aprile e la insufficienza delle misure preventive prese, nonostante fossero note le minacce ed i propositi aggressivi degli avversari del partito socialista. (Interruzioni a destra).

Deplora la parte presa da arditi ed ufficiali alla devastazione della sede dell'*Avanti*, e la mancanza di adeguate sanzioni contro coloro che se ne resero responsabili.

Conclude chiedendo al Governo di rivolgere, non soltanto alle organizzazioni proletarie, ma a tutte le classi ed a tutte le parti, la esortazione alla calma ed al rispetto della libertà e della integrità personale, se si vogliono evitare tristi giorni al paese.

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo sulla relazione della Commissione d'inchiesta istituita con Regio decreto 12 gennaio 1918.

TOSCANELLI, ritiene opportuna questa discussione intorno alle responsabilità dei dolorosi avvenimenti dell'ottobre 1917, sia per dare un giudizio definitivo su di essi, sia per ristabilire la verità di fronte alle esagerazioni che dilagarono nel momento in cui i fatti avvennero.

Afferma che la relazione merita ogni elogio, perchè dimostra come coloro che condussero l'inchiesta seppero elevarsi al di sopra delle passioni del tempo ed ispirarsi alla più nobile serenità di giudizio.

L'episodio di Caporetto deve essere considerato, non già come un semplice fatto militare e locale, ma come la manifestazione di tutta un'epoca della storia del nostro paese.

E bisogna riconoscere che finchè durò la guerra non fu possibile un sereno giudizio sull'atteggiamento dei vari partiti.

Oggi è possibile affermare che tutti i partiti, pur discordi, furono mossi ugualmente dalle più nobili idealità.

Occorre dunque guidare l'opinione pubblica verso un giudizio più sereno dell'episodio di Caporetto che, se fu l'epilogo doloroso e forse necessario di tutto un sistema, fu anche il prologo di una nuova unione che ci portò alla più nobile delle vittorie.

Molto si è parlato della impreparazione del nostro esercito al momento della nostra entrata in guerra. Ma non conviene dimenticare che le spese militari dell'Italia nel decennio antecedente furono molto inferiori, data la inferiorità dei nostri mezzi economici, a quelle di tutte le altre nazioni d'Europa.

La insufficienza della preparazione va dunque posta in relazione alle disponibilità del nostro bilancio; nè di essa può darsi colpa ad alcuno. Essa fu riparata dal valore del nostro esercito; e questo accresce i suoi titoli di gloria.

Ma anche tutti i partiti hanno durante la guerra dato prova di un forte sentimento di patria; anche quelli, quali il cattolico e il socialista, che parvero in alcuni momenti tepidi fautori della causa nazionale.

Ricorda, a ragion d'encomio, il nobile contegno dei ferrovieri, che, specialmente durante il periodo della mobilitazione, cooperarono nel modo più fervido alla nostra preparazione.

Ritiene altresì doveroso ricordare che l'on. Orlando nella condotta della sua politica interna seppe interpretare i diversi sentimenti della nazione, e mantenere così quella coesione, che fu uno dei coefficienti maggiori della nostra resistenza.

Non crede quindi giustificate le censure, che alla sua politica furono mosse.

Venendo al lato militare di Caporetto, afferma che esso altro non fu se non una sorpresa notturna del nemico con forze preponderanti favorita dalle condizioni atmosferiche, specialmente dalla nebbia.

È bene dunque ricondurre questo episodio nei ristretti limiti, in cui si verificò, tanto più che episodi simili, con perdite altrettanto gravi, si manifestarono anche presso altri eserciti.

La relazione ha considerato il fatto da un punto di vista generale nei riguardi delle responsabilità.

Occorrerà pertanto che il Governo faccia un esame di tutti i casi particolari.

Ma non conviene dimenticare che anche in questo doloroso episodio si ebbero fulgidi esempi di eroismo.

Quanto alle cause morali del disastro, lamenta che il generale Cadorna abbia voluto fare della politica; e nota che di questo suo torto, più che delle deficienze militari, egli porta oggi la colpa.

Ravvisa un'altra causa di fiacchezza nella nostra legislazione militare, che essendo ancora quella del 1840, era ormai inadeguata e inadatta ai nuovi tempi e non contribuiva certamente a mantenere salda la disciplina ed alto lo spirito dell'esercito.

Ma causa precipua del disastro fu quel senso di stanchezza giustificabile in una così lunga guerra, che andò man mano diffondendosi nell'esercito e nel paese, anche per gli scarsi risultati, che per lungo tempo si ebbero dalla guerra.

Ma il nostro esercito ha saputo vendicare Caporetto a Vittorio Veneto. Esso ha salvato l'Italia, e merita tutta la riconoscenza del paese.

Quanto alle indagini circa le eventuali responsabilità penali, esse non hanno più ragione di essere, dopo la larga amnistia concessa.

L'Italia deve ora proseguire la sua strada, ricostituire la sua esistenza. Ma per questo avrà sempre bisogno di un esercito forte, che, dopo la conclusione della pace, sarà costituito dalla nazione armata.

Esaltando l'esercito si esalterà per tanto tutta la nazione.

Conclude affermando che la migliore conclusione di questa discussione sarà il riunire in un sentimento unico di riconoscenza i morti di Caporetto caduti nell'ora della sventura, e i vincitori di Vittorio Veneto, poichè tutti ugualmente contribuirono a far raggiungere all'Italia i suoi alti destini. (Vive approvazioni).

GASPAROTTO, ha presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto da molti altri deputati:

« La Camera, riconoscente all'esercito ed all'armata, che con lunghi ed eroici sacrifici e con le ultime vittorie del Piave e di Vittorio Veneto, decisero del conflitto europeo, e determinarono il crollo della più antica monarchia militare, approva le dichiarazioni del Governo e proclama i soldati d'Italia benemeriti della Patria ».

Ricorda i numerosi mirabili fatti militari e qualche episodio particolarmente glorioso della guerra.

Intende però arrivare alla glorificazione del nostro popolo combattente attraverso la serena e obiettiva critica degli avvenimenti.

Rileva come nella relazione d'inchiesta non sia fatta menzione di alcuni di questi avvenimenti che pure ridondano ad altissimo onore del nostro esercito.

Distingue fra la rotta militare, dovuta ad errori iniziali e ad altre cause sorte durante la guerra, e lo sfacelo morale che ne è seguito, del quale tutti siamo responsabili.

Rileva che l'avanzata di Caporetto era richiesta dal Comando austriaco per rialzare il morale dell'esercito che si trovava in istato di sconforto e quasi di dissoluzione. Essa rappresentava uno sforzo supremo contro di noi; epperò fu invocato l'aiuto della Germania.

Il nostro Comando mostrava di non preoccuparsi della superiorità specialmente dell'artiglieria nemica.

Pur facendo la debita parte alla sorpresa, bisogna pur riconoscere la mancanza di ogni misura di previdenza, il che rese possibile la marcia all'invasore, mentre cadevano le nostre più formidabili posizioni della difesa lungamente preparata sul nostro fronte.

La seconda armata, per esempio, non potè nemmeno combattere, tanto che le riserve non poterono essere adoperate. Ma in mezzo alla stessa disfatta rifulsero splendidi esempi di ufficiali e di soldati.

Il disastro morale fu poi anche più grave, specialmente per la condotta di alcuni comandanti che avevano perduta la fede nella vittoria.

A deprimere l'animo dell'esercito contribuì la campagna disfattista ed il turpiloquio contro la patria.

Nel Comando supremo non mancò la sapienza, mancò la saggezza.

Vi fu un momento in cui il comandante supremo fu arbitro dei destini, non solo della guerra, ma dell'Italia.

Ma se gravi furono i suoi errori, noi dobbiamo ricordare che a Luigi Cadorna spetta il merito della preparazione della guerra e quella della mirabile ritirata dal Piave. (Interruzioni vivissime e proteste all'estrema sinistra).

Il disastro di Caporetto trova dunque la sua spiegazione in tre principali cause: impreparazione militare, imprevidenze colpevoli durante la guerra, depressione degli animi.

Ma non appena poterono essere rialzate le condizioni morali dei soldati si ebbero i primi successi; ritornò il prestigio dei comandi mercè l'affetto e la fiducia reciproca; anche i comandi inferiori e gli stessi soldati, con esempi di mirabile iniziativa, si slanciavano spontaneamente all'attacco. E così risorse nuovamente contro l'Austria l'Italia vittoriosa. (Vivissime approvazioni — Applausi).

L'oratore è perciò convinto che l'Italia sarà il primo paese in cui potrà riformarsi l'esercito sulla base della nazione armata.

Ricorda gli episodi gloriosi della battaglia del Piave. Era un popolo di soldati e di cittadini che marciava verso il suo destino.

L'oratore così conclude:

Così la guerra finiva e finiva per tutti; per noi come per gli altri.

Ecco il fatto nuovo, il fatto immenso. Per noi, proprio per noi crollava il più ingente impero militare e sorgevano dalle sue rovine le nuove repubbliche alle quali auguriamo prospera sorte come quasi a noi stessi.

Un grande sogno nostro si compieva: l'unità della patria.

Ma un più grande sogno comune era tradotto in realtà; la liberazione del mondo; perchè, nonostante ostinati errori diplomatici e rinnovellati sciovinismi di popoli, noi pensiamo che pure il mondo è liberato da una grande oppressione, da una grande tirannia e che forse un giorno sarà liberato da tutte le tirannie.

Dopo tanto flagello, noi ci sentiamo più liberi e ci sentiamo sopra tutto più buoni.

Vedete, o signori, quale miracolo hanno compiuto i nostri soldati, i nostri marinai, ufficiali e gregari di tutte le armi, di tutte le guerre d'Italia! I nostri poveri soldatini! come li ha chiamati l'on. Nitti.

Ma, on. Nitti, lasciate dunque che per essi, non per noi, dopo aver discusso le pagine della nostra sconfitta, si celebri finalmente la festa della nostra grande vittoria; e, il giorno 3 di novembre nel primo anniversario della nostra pace, della pace di tutto il mondo, in quel giorno fate passare sotto gli archi di Tito e di Settimio Severo questi nostri benedetti figliuoli, fieri sotto i ricordi trionfali di Roma, con le bandiere lacere dei vecchi e dei nuovi reggimenti.

L'Italia nuova è ben degna dell'antica Roma ed i soldati d'Italia sono degni tutti, in questa Roma, di essere chiamati benemeriti della Patria e della civiltà! (Vivissimi e prolungati applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore).

VINAJ, inizia il suo dire affermando che l'esercito ha corrisposto alle più legittime aspettative del paese superando le più difficili e sanguinose esigenze della guerra e riportando, dopo l'episodio di Caporetto, la più grande vittoria.

Di fronte ad un così magnifico risultato, l'esame delle responsabilità della sconfitta di Caporetto non deve turbare la coscienza del popolo italiano e può ben essere fatto con ogni serenità e con ogni franchezza.

La relazione della Commissione d'inchiesta ha assodato e graduato queste responsabilità ma, secondo l'oratore, in essa non si sarebbero a sufficienza approfondite quelle che risalgono ai gravi difetti personali e di condotta militare del comandante supremo dell'esercito.

Deplora che l'opera del comandante supremo non abbia mai rifulso per genialità di concezioni strategiche e abbia invece troppo spesso colpito con provvedimenti disciplinari ed eccessivi quei comandanti in subordine, che presero durante la guerra le iniziative più idonee e più rispondenti alla situazione strategica del nostro esercito.

Lamenta pertanto che dopo le infelici prove date dal generale Cadorna nel primo anno di guerra, il Governo di allora lo abbia mantenuto ugualmente a capo dell'esercito.

Rileva che i sistemi di governo della truppa adottati dal Comando supremo provocarono un disagio morale in tutto l'esercito, del quale erano indice la rilassatezza nella disciplina, il malcontento fra gli ufficiali e l'accentuarsi delle diserzioni.

Grave poi è stata, secondo l'oratore, la responsabilità del generale Cadorna per gli inconsiderati siluramenti degli alti ufficiali senza riferirne al Governo centrale, il quale si trovò così nella impossibilità di mettervi una remora.

Nè il generale Cadorna fece mai appello ai sentimenti più nobili dell'animo italiano per rinsaldare la disciplina e confortare nei soldati il sentimento del dovere. E questo costituisce per lui una grave colpa, che non ha attenuanti.

Fra gli errori militari del Cadorna ricorda quello gravissimo del disarmo delle fortificazioni del Tagliamento, le quali, se fossero state mantenute in efficienza difensiva, avrebbero permesso la nostra resistenza su quel fiume o per lo meno avrebbero consentito che la nostra ritirata sul Piave si fosse eseguita con minori perdite e minori sacrifici.

Contrariamente ad un precedente oratore, dichiara di non poter approvare il modo con cui dal Cadorna fu diretta la ritirata sul Piave e perciò su questo punto non condivide nemmeno le conclusioni della Commissione d'inchiesta.

Date quindi queste ed altre gravi responsabilità che il generale Cadorna ha nel rovescio di Caporetto, trova inadeguato il provvedimento che il Governo ha adottato contro di lui, limitandosi a collocarlo a riposo per anzianità di servizio.

Conclude affermando che il paese attende dopo questa discussione che i maggiori responsabili di così doloroso avvenimento siano deferiti alla giustizia (Approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, annuncia alla Camera che stamane a mezzogiorno è stato sottoscritto il trattato di pace con l'Austria (Approvazioni).

Ne presenta il testo e chiede che sia trasmesso per l'esame alla stessa Commissione che ha esaminato il trattato con la Germania e che la discussione ne sia inscritta nell'ordine del giorno subito dopo quella del trattato con la Germania.

MODIGLIANI, presenta la relazione alla proposta di legge:

Per la pubblicità della gestione dei giornali.

CAMERA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. (1273).

CICCOTTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, che approva le convenzioni 6 aprile e 5 giugno 1918 stipulate con la ditta Enrietti per la costruzione ed esercizio del porto di Baja Averno e di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli. (1037).

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

MOLINA, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 18,35.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, compie oggi il 15° anno di età. Alla Reggia salgono gli auguri e i voti della nazione che partecipa all'esultanza della Augusta Famiglia.

Roma, interprete dell'universale sentimento, è da stamane imbandierata, festante, e numerosi telegrammi augurali vennero inviati dalle autorità cittadine a S. A. R.

Sua Maestà il Re ha conferito il Gran Cordone dell'ordine della Corona d'Italia al ministro degli affari esteri dell'Uruguay, sig. Buero.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Sforza, si è recato personalmente dal sig. Buero per consegnargli le insegne relative.

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, il capitano di fregata Gabriel Albarracin, il capitano Pinero, il tenente Savon e sottotenenti Martinez e Basilico del comando dell'incrociatore *Pueyssedon*, che il Governo argentino ha inviato in Italia con le salme degli aviatori italiani capitano Giovannardi e sergente Sartorelli, periti a Buenos Ayres in un sinistro aviatorio.

Il Sovrano ebbe parole di elogio per la marina argentina e s'interessò del viaggio compiuto dalla nave per il pietoso trasporto ringraziando cordialmente i presenti.

S. E. Buero. — L'onorevole ministro degli affari esteri della Repubblica dell'Uruguay continua ad avere solenni accoglienze in Roma.

Il ricevimento offerto in suo onore dal Municipio ieri l'altro sera nei palazzi capitolini, riuscì splendidamente.

L'illustre ospite e la di lui signora vennero ossequiati dal sindaco e dagli assessori municipali.

La banda comunale eseguì, fra il plauso dei presenti, l'inno nazionale dell'Uruguay.

Iermattina S. E. Buero, assieme alla consorte e a vari rappresentanti di autorità cittadine, si recò al Gianicolo, ove depose una splendida corona di alloro con nastri dai colori uruguayani, sul monumento a Garibaldi. I numerosi presenti acclamarono il ministro.

Nella serata S. E. Buero offrì all'Hôtel Excelsior un banchetto in onore del Governo italiano. Al levare delle mense vennero pronunciati brindisi dal ministro Buero e dal ministro Rossi.

La corazzata « Leonardo da Vinci », affondata dolosamente nel mare di Taranto, è stata, ieri, liberata dal fondo e rimessa a galleggiare. Quanto prima entrerà in bacino.

Rimpatrio. — La Missione degli aviatori italiani è partita da Buenos Ayres per l'Italia, salutata da tutte le autorità e acclamata da enorme folla.

Congresso. — Ieri, a Trento, si è inaugurato il 43° Congresso degli alpinisti italiani.

La cerimonia fu solenne. Parlò, fra le varie autorità, il governatore on. Credaro.

I congressisti, dopo un banchetto, partirono, con treno speciale, per Merano.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

La *Stefani* comunica in data 14:

Il generale Badoglio, appena giunto a Trieste, ha subito preso le misure richieste dalle circostanze ed ha pubblicato un bando che invita i militari attualmente a Fiume a far ritorno ai propri reparti entro un determinato limite di tempo.

I soldati che si trovano a Fiume non raggiungono la cifra di 2600 e non è esatto che interi reparti organici abbiano marciato su Fiume: si tratta di gruppi di militari provenienti da varie unità e comandati da alcuni ufficiali giunti da diversi punti della zona di armistizio.

Dalle prime indagini risulta accertato che molti militari sono stati indotti a partire per Fiume perchè false notizie, tendenziosamente diffuse, hanno fatto loro credere che il Governo favorisca siffatta impresa.

Numerosi gruppi di soldati appartenenti alla brigata Calabria, consci di essere stati indotti in errore, hanno nella notte scorsa lasciato Fiume facendo ritorno ai loro reparti. La brigata Regina, che si trovava di guarnigione a Fiume, ha dato bella prova di calma e di disciplina.

Nella giornata di ieri, per mantenere vivo l'eccitamento degli animi, sono stati diffusi a Fiume numerosi manifesti annunzianti che il Ministero era stato costretto a dimettersi.

Le notizie militari diffuse in Fiume hanno contribuito ad eccitare gli animi. Ieri notte gruppi di soldati passarono Besina ed entrati in Sussak distrussero i giornali avversi.

Il contingente americano e il contingente inglese si sono imbarcati; il contingente francese si è riunito presso la propria base.

*** Il Governo desidera mettere in guardia il pubblico contro la diffusione di notizie infondate da parte di alcuni giornali.

Tutti i colloqui di generali, le notizie militari, l'annunzio di ciò che avviene a Fiume, sono in gran parte effetto di fantasia, destinati a produrre ingiustificati allarmi.

Non è vero che il generale Badoglio sia stato o sia a Fiume.

Giunto a Trieste, egli ha assunto le funzioni di commissario militare straordinario per la Venezia Giulia.

Tutti i propositi attribuiti al Governo sono del pari invenzioni.

Il Governo ha dato pieni poteri al generale Badoglio, nel quale ha la più grande fiducia e dal quale attende i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

A smentire le notizie diffuse all'ultim'ora basterà constatare che esse non risultano pervenute nè per telegrafo nè per telefono e che anzi tali forme di comunicazione sono interrotte.

***

I giornali *Chicago Tribune*, *Neue Freie Presse* e *Daily Telegraph* annunziano trattative italiane per porre sul trono d'Ungheria il Duca di Genova.

Tale notizia non ha ombra di fondamento.

TRIPOLI, 14. — Ieri sono giunti a Tripoli il generale turco Isach, 25 ufficiali e 45 uomini di truppa turchi, i quali si sono costituiti prigionieri a Garian.

Essi sono stati alloggiati alla Sanità marittima, e saranno fatti proseguire per l'Italia dopo un periodo di quarantena.

MADRID, 14. — Il Re ha firmato un decreto di amnistia per i delitti politici e sociali contro la neutralità durante la guerra e per i reati di insubordinazione e di diserzione.

Il decreto stesso riduce la pena per alcuni delitti di diritto comune e di sciopero.

LONDRA, 14. — A proposito della controversia tra il Giappone e la Cina si annuncia che il Governo cinese è fermamente deciso di non firmare il trattato di pace finchè non gli sarà restituita dal Giappone la provincia dello Scian-Tung.

Il Governo cinese considera la firma del trattato di pace con la Germania un atto che deve seguire quello atteso dal Giappone.

PARIGI, 15. — I segretari della Delegazione ceko-slovacca alla Conferenza della pace, i consiglieri tecnici, i corrispondenti dei giornali e i membri dell'ufficio stampa sono partiti stasera per Praga.

*** Caillaux è stato trasferito dalla prigione in una casa di salute.

Direttore: DARIO PERUSY — Tipografia delle Mantellate — SIMINO RAFFAELE, gerente responsabile.